

STATUTO

-

1) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Denominazione

- 1.1. È costituita una società per azioni denominata " **Destination Italia S.p.A.**" ("la **Società**").

Sede e domicilio dei soci

- 1.2. La Società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.
- 1.4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

Oggetto

- 1.5. La Società ha per oggetto la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali e la predisposizione di particolari servizi rivolti alle imprese turistiche.
- 1.6. In particolare, la Società potrà: contribuire, attraverso iniziative opportune, quali ad esempio corsi di formazione o perfezionamento, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività turistica in Italia e all'estero; promuovere specifiche iniziative che valgano a sollecitare l'impegno dello stato e degli enti pubblici per un programma di intervento e di provvidenza che facilitino la costruzione e lo sviluppo di strutture turistiche a carattere sociale; contribuire in generale alla diffusione e propaganda di principi etici sociali a cui si ispira l'attività turistica come strumento di emancipazione di sviluppo culturale e di miglioramento delle relazioni tra i popoli.
- 1.7. La Società ha inoltre per oggetto: (A) la promozione, l'organizzazione, la realizzazione e la vendita di attività turistiche attraverso l'integrazione dell'offerta turistica italiana, e l'aggregazione dei relativi operatori, sia attraverso i tradizionali canali distributivi sia per mezzo dei c.d. strumenti di vendita online e attraverso le

reti internet; (B) l'istituzione e la gestione di agenzie di viaggi e turismo, la rappresentanza di linee aeree, ferroviarie e marittime; la gestione per conto proprio o di terzi, di alberghi, pensioni, ristoranti, bar, mense, minigolf, discoteche, rifugi montani, villaggi turistici, impianti sportivi, camping, ostelli, residences e simili, di escursioni, visite guidate e biglietterie, sia in Italia che all'estero; (C) l'organizzazione di gare sportive; (D) l'organizzazione, la partecipazione a spettacoli teatrali o musicali, fiere, mostre, manifestazioni; (E) l'autonoleggio a breve e lungo termine, con e senza autista; (F) la rappresentanza industriale e commerciale, con e senza deposito, di servizi di autonoleggio e servizi turistici; (G) la produzione e la commercializzazione di software volti alla gestione delle attività di cui al presente oggetto sociale; (H) l'edizione e la pubblicazione di libri e riviste volti alla divulgazione delle attività sociali (con espressa esclusione della stampa quotidiana); (I) più in generale, la vendita di servizi alberghieri, pacchetti turistici, attività culturali ed esperienziali (come ad esempio musei, eventi, escursioni, corsi di artigianato e di cucina, attività ludiche e sportive), servizi di biglietteria, trasporti privati e locali, nonché servizi d'informazione, attrazione e intrattenimento; (L) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) dei territori italiani e la vendita di beni e servizi nei predetti settori, nonché più in generale di ogni attività di cui al presente oggetto sociale, attraverso lo strumento del commercio elettronico o altre forme; (M) la prestazione di servizi di informazione e consulenza, con espressa esclusione di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali, a soggetti terzi (anche stranieri) per operare nel settore turistico all'interno del mercato italiano; (N) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) e la vendita, sia in proprio che per conto terzi, di articoli di enogastronomici e alimentari, di abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori in generale, articoli da regalo, articoli sportivi e attrezzature per lo sport;

1.8. La Società svolgerà le attività di promozione turistica con attenzione anche alla destagionalizzazione, alla valorizzazione dei territori di nicchia ed alle sinergie con l'attrattività di prodotti italiani quali quelli nei settori della moda, del design e dell'enogastronomia.

1.9. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e industriali ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto

sociale; essa potrà inoltre effettuare, operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà infine prestare garanzie reali o personali a favore proprio o di terzi.

- 1.10.** Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Durata

- 1.11.** La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

2) CAPITALE - AZIONI

Capitale

- 2.1.** Il capitale della Società è di Euro 12.069.265,92 (dodicimilionisessantanovemiladuecentosessantacinque virgola novantadue), ripartito in n. 19.262.228 (dicianovemilioniduecentosessantaduemiladuecentoventotto) azioni ordinarie, prive del valore nominale.

- 2.2.** L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione del giorno 29 luglio 2021, a valere sulla delega ai

sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui al comma precedente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2024 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024".

- 2.3. L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, per massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., entro il termine finale del 30 giugno 2024.
- 2.4. L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di emettere, in via scindibile, in una o più *tranche*, un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, denominato "Destination Italia POC 2023-2028", di ammontare nominale complessivo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), mediante emissione di massime n. 1.000 (mille) obbligazioni di valore nominale unitario pari euro 3.000,00 (tremila/00), convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione sulla base del seguente rapporto di conversione:

$$Ac = Vn / \text{Prezzo di Sottoscrizione}$$

dove:

"Ac" indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione;

"Vn" indica il valore nominale di ciascuna obbligazione;

"Prezzo di Sottoscrizione" indica il maggiore tra: (i) Euro 2,00 ("Floor"); e (ii) la media semplice dei prezzi ufficiali di negoziazione delle azioni ordinarie della Società presso l'Euronext Growth Milan nei 10 mesi precedenti la Data di Conversione come

pubblicato da Borsa Italiana ("Media Prezzi Negoziazione"), fino ad un valore massimo di Euro 5,00 per azione ("Cap") (essendo inteso che ove la Media Prezzi Negoziazione eccedesse il Cap, si prenderà in considerazione ai fini del calcolo del Prezzo di Sottoscrizione esclusivamente il Cap), applicando alla Media Prezzi Negoziazione uno sconto del 10% ("Sconto").

Il Prezzo di Sottoscrizione, calcolato come sopra previsto, sarà arrotondato al centesimo di euro (Euro 0,005 arrotondati al centesimo di euro inferiore).

L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Destination Italia POC 2023-2028", in via scindibile, di massimi Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.500.000 (unmilioneecinquacentomila) azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ai seguenti termini e condizioni: (i) le azioni di nuova emissione sono riservate ai portatori delle obbligazioni "Destination Italia POC 2023-2028" che esercitino il diritto di conversione durante il Periodo di Conversione come definito dal regolamento del prestito obbligazionario "Destination Italia POC 2023-2028" e in ragione del Rapporto di Conversione di cui *supra*; (ii) il termine finale di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., è fissato al 31 dicembre 2028; (iii) qualora l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il predetto termine finale di sottoscrizione, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

- 2.5. L'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 25 ottobre 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2028 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi nominali Euro 2.707.349,76, (duemilionsettecentomilasettetrecentoquarantanove virgola settantasette) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.230.234 (quattromilioniduecentotrentamiladuecentotrentaquattro) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Long Term Incentive

Plan Destination Italia", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo pari a 0,95 (zero virgola novantacinque) Euro per azione.

2.6. L'Assemblea straordinaria in data 9 dicembre 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 9 dicembre 2029, per massimi complessivi Euro 5.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, c.c., nel rispetto dei criteri di legge, mediante emissione di azioni ordinarie o warrant, fermo restando che è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire, in occasione di ciascun esercizio della delega, il numero di azioni di nuova emissione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e la parte di prezzo da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta, nonché, in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega, purchè:

a) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., il prezzo di sottoscrizione sia determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo Destination Italia e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e l'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché eventualmente facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale, anche a livello internazionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema;

b) in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., il numero di azioni di nuova emissione non sia superiore al dieci per cento del numero di azioni preesistente, e il prezzo di sottoscrizione corrisponda al valore di mercato delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. e ciò sia confermato con le modalità di cui all'art. 2441, comma 4, terzo periodo c.c.;

c) in entrambe le ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione di cui sopra, la parte del prezzo di sottoscrizione da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta non sia inferiore alla parità contabile implicita per azione e le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori industriali che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero investitori che intendano supportare il percorso di crescita della Società.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per Euro 600.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.200.00 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione a investitori italiani ed esteri qualificati da eseguirsi entro il 31 gennaio 2025.

Azioni

2.7. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").

2.8. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2.9. Ogni azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto di seguito indicato, ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.

2.10. In deroga al principio generale di un diritto di voto per azione, ciascuna azione dà diritto a 5 voti a condizione che: (i) entro 60 giorni dalla record date di cui

all'articolo 83-sexies TUF relativa all'Assemblea straordinaria del 9 dicembre 2024 l'azionista abbia formulato una richiesta alla Società in tal senso ("**Richiesta**"), per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute; (ii) tale Richiesta sia stata corredata dalla comunicazione attestante il possesso continuativo delle azioni per le quali è stata effettuata la Richiesta, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), dalla *record date* alla data della Richiesta, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, la maggiorazione del diritto di voto maturerà a decorrere dal 61° giorno successivo alla predetta *record date*. Successivamente a tale data l'avente diritto potrà quindi esercitare n. 5 voti nelle assemblee in cui è legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile.

La maggiorazione del diritto di voto si conserva nei seguenti casi:

- a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.;
- f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria;
- g) trasferimento a società interamente controllata.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista controllata; fermo restando che qualora la cessione a titolo oneroso o gratuito abbia ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.

- 2.11. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 2.12. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
- 2.13. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").
- 2.14. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad

altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325 *bis* del Codice Civile, dell'art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

- 2.10** Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 2.11** I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 2.12** Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne

l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.

2.13 In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

2.14 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, Codice Civile.

Altri strumenti finanziari

2.15 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.

2.16 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2.17 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma e dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché warrants.

2.18 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

2.19 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo, del Codice Civile.

c) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

3.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti. Pertanto, la Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le

modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

- 3.2.** La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

d) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

- 4.1.** A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la "**disciplina richiamata**") dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") di

attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.

- 4.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per **“capitale”** il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell’eventuale maggiorazione e per **“partecipazione”** una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la **“Partecipazione Significativa”**) è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un **“Cambiamento Sostanziale”** (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev’essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina richiamata, ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l’ammontare complessivo dei diritti di voto.
- 4.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 4.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione e dei diritti di voto, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la

percentuale di capitale sociale con diritto di voto che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione o i diritti di voto hanno subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

4.6. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

4.7. Le azioni ovvero i diritti di voto per i quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4.8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

e) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

5.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – il presente Statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob (qui di seguito la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

- 5.2.** La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'Azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.
- 5.3.** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 5.4.** Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5)-BIS ARTICOLI 108 E 111 TUF

- 5-bis.1** A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 5-bis.2** In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o

di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

5-bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

5-bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

f) REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SULL'EURONEXT GROWTH MILAN

6.1. La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

6.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti, per tale intendendosi il 90% del capitale sociale presente in assemblea, e non dei diritti di voto.

Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

g) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

7.2. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**").

7.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio,

o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

- 7.4. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.5. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.
- 7.6. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.7. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

h) ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione - luogo - modalità

- 8.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 8.2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea. Ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente, se previsto nell'avviso di convocazione

e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge ed in conformità alla normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente.

- 8.3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.
- 8.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
- 8.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
- 8.6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
- 8.7. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8.8. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

Intervento all'Assemblea

8.9. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.

8.10. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

8.11. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").

8.12. La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).

8.13. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

8.14. La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

8.15. I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare

mediante delega scritta, ai sensi di legge, anche mediante delega elettronica.

La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

8.16. Oltre alla Assemblea convocata con modalità di intervento unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento di telecomunicazione, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

- (i) che almeno il segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla formazione del verbale, siano presenti nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto un luogo fisico, e siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o di propri collaboratori, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.

8.17. Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.

8.18. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Presidenza

8.19. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.

8.20. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

8.21. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.

8.22. Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

8.23. Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Competenze e *quorum* dell'Assemblea ordinaria

8.24. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.

8.25. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà

del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

8.26. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.27. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

8.28. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
- (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
- (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto.

Competenze e *quorum* dell'assemblea straordinaria

8.29. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

8.30. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.31. Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda

convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

- 8.32. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

i) AMMINISTRAZIONE

Organo amministrativo

- 9.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 9.2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori

- 9.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.
- 9.4. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.
- 9.5. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF (di seguito l'"**Amministratore/i Indipendente/i**").
- 9.6. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

- 9.7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

- 9.8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 9.9. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 9.10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.
- 9.11. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 9.12. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, , del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
- 9.13. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
 - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
 - (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge

e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;

- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente.

9.14. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

9.15. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

9.16. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera

assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

- 9.17. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 9.18. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 9.19. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
- 9.20. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 9.21. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.
- 9.22. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.23. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima

lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Resta inteso che, in caso di conferma o sostituzione dell'amministratore cooptato da parte dell'Assemblea dei Soci, non si applicherà la procedura delle liste qualora tale amministratore resta in carica per la durata residua del Consiglio di Amministrazione.

9.24. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

9.25. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

Adunanze

9.26. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi membri della Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

9.27. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

9.28. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

9.29. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

9.30. Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in parte ovvero, ove consentito

dalla normativa di volta in volta vigente, anche esclusivamente in teleconferenza e/o videoconferenza.

È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

- (i) che almeno il segretario della riunione che provvederà alla formazione del verbale, sia presente nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto un luogo fisico, e sia nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.

Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.

Competenze e *quorum* del Consiglio di Amministrazione

9.31. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

9.32. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.33. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o,

in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

9.34. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Poteri di gestione

9.35. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

9.36. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

Delega di attribuzioni

9.37. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

9.38. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

Comitato esecutivo

9.39. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

9.40. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

9.41. Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

9.42. Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

9.43. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo

valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

9.44. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

9.45. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Rappresentanza

9.46. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

9.47. Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

9.48. In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

9.49. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

9.50. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

9.51. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Disposizione particolare

9.52. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni

o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

9.53. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

9.54. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

J) COLLEGIO SINDACALE

10.1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

10.2. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti.

10.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 9.30.

Nomina e sostituzione dei Sindaci

10.4. La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

10.5. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

10.6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

10.7. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

- 10.8.** Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 10.9.** In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
 - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
 - (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 10.10.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 10.11.** Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 10.12.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 10.13.** All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
 - (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
- 10.14.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una

percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

- 10.15.** Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 10.16.** La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13 punto (i) del presente articolo.
- 10.17.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 10.18.** In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 10.19.** In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- 10.20.** In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
- 10.21.** In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.
- Riunioni del Collegio Sindacale**
- 10.22.** Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

10.23. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

10.24. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

- (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

10.25. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

k) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- (i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- (iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L) BILANCIO ED UTILI

12.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

12.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sociale

rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo le deliberazioni dell'Assemblea stessa.

- 12.3.** Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis del Codice Civile.

Versamenti e finanziamenti soci

- 12.4.** La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.
- 12.5.** La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

m) RECESSO

- 13.1.** Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema

multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

- 13.2. Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.
- 13.3. Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 13.4. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

- 13.5. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
- 13.6. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.
- 13.7. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- 13.8. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

N) PATRIMONIO DESTINATO

- 14.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.
- 14.2. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

O) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 15.2. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.

15.3. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

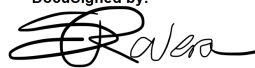
- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

15.4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

15.5. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

P) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigenti.

DocuSigned by:

C95B4C3FCEEE44F...